

## ***ASSOCIAZIONE AMICI DELLA BANCA MONTE PASCHI BELGIO***

### Articolo 1.

Tra i sottoscritti viene costituita un'Associazione di fatto denominata "Amici della Banca Monte Paschi Belgio". Tale associazione si richiama all'insieme di norme e di leggi che regolano le associazioni di fatto.

### Articolo 2.

Scopo dell'Associazione è il seguente :

#### **Richiamato :**

- che esiste una banca costituita nel 1947 denominata in origine Banco di Roma Belgique e successivamente Banca Monte Paschi Belgio;
- che la predetta Banca è stata per 60 anni un punto di riferimento importante per la comunità italiana in Belgio, divenendone in qualche modo anche simbolo e portabandiera;
- che la predetta comunità forte di oltre 300.000 elementi ha ormai nel territorio un forte radicamento in tanti settori economici, amministrativi, politici e culturali, occupando anche posizioni di primissimo piano;
- che una banca che esalti e valorizzi al tempo stesso le radici e la modernità di una prospettiva europea, rappresenta un punto di riferimento importante;

#### **Tutto ciò premesso :**

scopo dell'Associazione è quello di promuovere tutte le possibili iniziative nei confronti dei vari soggetti utili per consolidare e promuovere tale ruolo.

### Articolo 3.

L'adesione a tale Associazione è libera e aperta. Si diventa membri dell'Associazione attraverso la sottoscrizione della domanda, che viene approvata dal direttivo dell'Associazione.

### Articolo 4.

L'Associazione elegge al suo interno, nell'ambito di un'Assemblea che in seconda convocazione prevede la maggioranza semplice dei partecipanti, il proprio organismo direttivo, composti da un Consiglio Direttivo di 7 persone che nomina un Presidente. Gli organi durano in carica due anni e possono essere rieletti per ulteriori periodi biennali.

L'Associazione prevede la nomina da parte Dl Consiglio Direttivo di un Presidente Onorario e di Soci Onorari che non fanno parte del Consiglio Direttivo e non hanno diritto di voto.

#### Articolo 5.

Per la realizzazione delle sue finalità, l'associazione potrà promuovere tutte quelle azioni ritenute necessarie e opportune; più in particolare potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo :

- procedere alla sensibilizzazione e coinvolgimento di tutte le istituzioni di natura pubblica e privata, presenti in Belgio, in particolar modo di origine e matrice italiana;
- promuovere campagne di informazione mediatica con il coinvolgimento anche di i rappresentanti politici presenti in Belgio;
- ricercare d'intesa con la Banca tutti quei momenti di confronto che possano risultare utili al consolidamento dell'immagine della Banca stessa.

#### Articolo 6.

L'Associazione non ha nessuna finalità di lucro ed eventuali raccolte di fondi che dovessero essere effettuate su base volontaria, serviranno esclusivamente a finanziare le piccole spese dell'Associazione stessa.

#### Articolo 7.

Lo scioglimento dell'Associazione potrà avvenire secondo le modalità previste dalla legge, alla quale si fa riferimento per ogni specifico aspetto non contemplato nel presente atto;

#### Norma transitoria :

E' eletto tra gli aderenti pro tempore un Presidente Onorario e un in Consiglio Direttivo incaricato di dare inizio all'attività, di promuovere le necessarie adesioni e quant'altro, procedendo entro 6 mesi alla convocazione dell'Assemblea.

Bruxelles, li